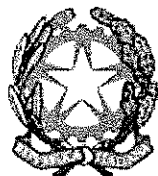


Pubblicato il 14/06/2019

N. 07754/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01635/2010 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2010, proposto da

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Giovanni Michelin e Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

***contro***

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Veneto, Ater Verona, Ater Padova non costituiti in

giudizio;

*per l'annullamento*

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/11/2009, recante individuazione degli interventi, ammessi a finanziamento, di cui all'art 1, comma 1, lett f) del Piano nazionale di edilizia abitativa, allegato al DPCM del 16/07/2009 (pubblicato nella G.U. 19.08.2009, n. 191);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. 19.08.2009, n. 191) ha previsto, come linea d'intervento del citato Piano nazionale, il finanziamento degli interventi, di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di

cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità urbanistica e rapida cantierabilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

- in base al citato DPCM 16 luglio 2009, l'immediata fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore di tale provvedimento, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che debbono trasmettere la documentazione relativa allo stato delle procedure tecnico-amministrative preliminari alla realizzazione di ogni singola opera;

- il Provveditorato interregionale alle OO.PP. ha effettuato l'istruttoria tenendo conto delle informazioni trasmesse anche dalla regione Veneto, con note in data 18 settembre 2009, prot. 58.03/E.340.20.1 e 1° ottobre 2009 prot. 536690;

- in base all'esito di tale istruttoria il Ministero ha poi accertato l'immediata fattibilità degli interventi ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale;

- il ricorrente Comune di Verona aveva inserito nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 18 dicembre 2007, un intervento di nuova costruzione ricadente nel comune di Verona (loc. Marzana),

da attuarsi da parte del comune di Verona medesimo per il tramite della propria azienda speciale di gestione degli edifici comunali (AGEC), in relazione al quale ha chiesto di accedere a finanziamento per la somma di E. 1.950.000,00;

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18 novembre 2009, oggetto di gravame, ha reso pubblico l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto ritenuti "immediatamente fattibili": tra tali interventi non è incluso quello che il Comune di Verona intende realizzare in località Marzana;

- considerato che dal Decreto ministeriale impugnato non è possibile evincere le ragioni per le quali l'intervento in questione non è stato ritenuto "immediatamente fattibile", malgrado il Comune abbia chiarito, nel corso del procedimento, che esso era stato regolarmente iscritto nel programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2008-2010, che l'Azienda incaricata della realizzazione aveva già sostenuto consistenti spese per i rilievi e la progettazione e che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Venezia aveva trasmesso parere favorevole alla finanziabilità di tale intervento;

- ritenuto opportuno acquisire, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, documentati chiarimenti in ordine alla circostanza indicata al paragrafo che precede, adempimento al quale il Ministero dovrà provvedere depositando apposita relazione, e copia degli eventuali documenti a corredo, entro il 30 settembre

2019;

- considerato, altresì, che le risorse finanziarie, messe a disposizione per gli interventi indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009, sono limitate a 197.663.998,33 milioni di euro e che, pertanto, l'eventuale ammissione a finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Verona in località Marzana potrebbe comportare la riduzione del finanziamento riconosciuto a favore di altri enti;

- dato atto che il Comune di Verona ha già notificato il ricorso introduttivo del giudizio agli ATER di Verona e Padova, e che sotto tale aspetto il ricorso è ammissibile, ma è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati, da individuarsi in tutti gli enti ammessi a finanziamento ed indicati nell'Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009, oggetto di gravame;

considerato che, dato l'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della

presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni altra decisione, dispone gli incumbenti di cui in motivazione e rinvia per la prosecuzione del giudizio alla pubblica udienza del 26 febbraio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Ravasio**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

**IL SEGRETARIO**

